



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**

Protocollo: **1095/V/AGT**

Rif.: .

Allegati:

RISOLUZIONE N. 2/D

Roma, 19/03/ 2003

**Alle Direzioni regionali dell' Agenzia
delle Dogane**

LORO SEDI

**Alle Direzioni delle circoscrizioni
dell' Agenzia delle Dogane**

LORO SEDI

Agli Uffici tecnici di finanza

LORO SEDI

Agli Uffici delle Dogane di

**AREZZO – BIELLA - TRAPANI
REGGIO EMILIA – SASSARI
PORTO EMPEDOCLE – VERCELLI**

e p.c. :

**All' Area affari giuridici e contenzioso
SEDE**

**All' Area verifiche e controlli tributi
doganali e accise – Laboratori
chimici
SEDE**

**Al Dipartimento per le politiche fiscali
Viale Europa, n. 242
00144 ROMA**

**Al Comando Generale della Guardia di
Finanza – Ufficio operazioni
Viale XXI aprile
00185 ROMA**

**Alla Repubblica di San Marino
Dipartimento Finanze
Ufficio Registro Automezzi
SAN MARINO
(fax 0549/887115)**

Alle Regioni a Statuto Ordinario

Alle Regioni a Statuto Speciale

**Alle Province Autonome di
TRENTO
BOLZANO**

**Ai Commissari del Governo
presso le Regioni**

**All' A.N.C.I.
Via dei Prefetti, 46
00186 ROMA
(fax 06/6873547)**

**All'U.P.I. - Unione Province
Italiane
Piazza Cardelli, 4
00186 ROMA
(fax 06/6873720)**

**All'ENI
P.le E. Mattei, 1
ROMA
(fax 06/59825995)**

**All'Unione Petrolifera
V. del Giorgione, 129
ROMA
(fax 06/59602925)**

**All'Assopetroli
Largo dei Fiorentini, 1
ROMA
(fax 06/6861862)**

**Alla Federpetroli
P.zza S. Giovanni, 6
FIRENZE
(fax 055/2381793)**

**All'Assocostieri
Via Cesare Pavese, 305
ROMA
(fax 06/5011697)**

**All'Assogasliquidi
V.le Pasteur, 10
ROMA
(fax 06/5919633)**

**Alla Confcommercio
P.zza G. Belli, 2
00153 ROMA
(fax 06/6874586)**

**Alla Confesercenti
Via Farini, 5
ROMA
(fax 06/4746556)**

**Alla Confederazione Italiana
Agricoltori
Via M. Fortuny, 20
ROMA
(fax 06/3204761)**

**Alla Confederazione Nazionale
Coltivatori Diretti
Area Azione Economica
Via XXIV Maggio, 43
00187 ROMA
(fax n. 06/4743122)**

**Alla Confederazione Nazionale
Artigianato
Via Guattani, 13
00161 ROMA
(fax n. 06/44249511)**

**Alla Confederazione Generale
dell' Agricoltura Italiana
Direzione Servizi Economici
Corso Emanuele
Filiberto 101
00185 ROMA
(fax 06/68801051)**

**All'Unione Nazionale Costruttori
Macchine Agricole
UNACOMA
Via L. Spallanzani, 22
00161 ROMA
(fax 06/4402722)**

Alla FE.GI.CA
Via U. Partini, 6
00159 ROMA
(fax 06/43562910)

Alla FAIB
Via Nazionale, 60
00184 ROMA
(fax 06/4746556)

OGGETTO: DM 14 dicembre 2001, n. 454. – Agevolazione fiscale sugli oli minerali impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica. – Contratto di comodato avente ad oggetto fondi rustici.

Sono pervenuti alla scrivente numerosi quesiti concernenti la possibilità di riconoscere i benefici fiscali previsti dal punto 5 della Tabella A allegata al testo unico accise di cui al D. Leg.vo 26.10.1995, n. 504, anche a favore di quei soggetti che svolgono l'attività oggetto della predetta agevolazione su fondi rustici condotti a titolo di comodato.

Il regolamento di cui al decreto ministeriale n. 454/2001, all'articolo 2, individua i soggetti beneficiari dell'agevolazione concessa per lo svolgimento delle attività agricole, così come definite dall'art. 29 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al DPR 22.12.1986, n. 917, nonché gli adempimenti ad essi richiesti per essere ammessi al godimento del beneficio.

La richiamata disposizione, al comma 9, facendo specifico riferimento a quei soggetti che svolgono la propria attività su fondi condotti in affitto, prescrive, per l'ammissione al beneficio, la produzione della documentazione comprovante la conduzione del fondo o di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal proprietario dei terreni, dall'affittuario o da entrambi congiuntamente.

Ciò premesso, nel concreto sembra essere diffusa la pratica relativa all'uso dell'istituto del comodato, per lo più in forma verbale, quale titolo di conduzione dei fondi rustici oggetto di attività agricole.

Tuttavia, la Suprema Corte di Cassazione con numerose pronunce ha escluso la compatibilità tra l'istituto del comodato e la natura causale del contratto agrario in virtù del principio, espresso dalla legge n. 203/1982, della generale

applicazione dello schema del contratto di affitto di fondi rustici a tutti i contratti agrari stipulati dopo l'entrata in vigore della legge medesima.

Attesa l'inderogabilità delle disposizioni contenute nella legge n. 203/1982, la Suprema Corte ha sancito la nullità di diritto di tutte le convenzioni in contrasto con la legge predetta (ove non adottate mediante un preciso iter) e l'automatica sostituzione della regolamentazione pattizia con quella del contratto di affitto di fondo rustico.

Tutto ciò premesso, considerata la rilevanza della problematica in argomento, la questione è stata sottoposta all'attenzione dell'Avvocatura Generale dello Stato che, pronunciandosi sul punto, ha ritenuto irrilevante l'eventuale nullità del contratto di comodato di fondi rustici, per contrasto con la norma imperativa, ai fini della concessione della ripetuta agevolazione di cui al punto 5 della Tabella A, allegata al D. Leg.vo n.504/1995.

In buona sostanza il suddetto organo legale, interpretando in maniera sistematica il coordinato disposto dei commi 3 e 9 dell'articolo 2, non ha ravvisato la sussistenza di ragioni ostative rispetto ad un'estensione dell'applicazione del già citato comma 9 dell'articolo 2 anche ai terreni condotti a titolo di comodato.

L'analisi dell'Avvocatura si è focalizzata sulla considerazione della natura oggettiva dell'agevolazione prevista dal punto 5 della predetta Tabella A, alla quale hanno diritto i soggetti, individuati dall'articolo 2 del DM 454/2001, che impiegano oli minerali in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica, traendone la conseguenza che, ai fini della spettanza del trattamento agevolativo de quo, non rileva il titolo in base al quale il beneficiario conduce il fondo rustico oggetto dell'attività agevolata, ma solamente la sussistenza in capo ad esso dei requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 2 del DM n. 454/2001 e il compimento degli adempimenti previsti dal comma 3 della predetta norma, tra i quali, peraltro, non viene inserita l'indicazione e la prova del predetto titolo di conduzione.

Deve, pertanto, riconoscersi la possibilità di ammettere alla fruizione del beneficio di cui al punto 5 della Tabella A allegata al D.Leg.vo n. 504/1995 anche quei soggetti che svolgono l'attività agevolata su fondi condotti a titolo di comodato.

Tutto ciò premesso, tenuto conto di quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 2 del DM n. 454/2001 ai fini del riconoscimento del beneficio ai soggetti che intendano effettuare lavorazioni su terreni condotti in affitto, si ritiene che analoghi adempimenti debbano essere richiesti nei confronti di coloro che intendano svolgere l'attività agevolata su terreni condotti a titolo di comodato.

Pertanto, i predetti soggetti dovranno allegare alla richiesta annuale di cui al comma 3 dell'articolo 2 del DM n. 454/2001 copia della documentazione comprovante la conduzione a titolo di comodato o una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal comodante, dal comodatario o congiuntamente, ai sensi dell'art. 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

La documentazione sopra richiamata dovrà contenere la specifica indicazione della durata del contratto di comodato nonché degli estremi della registrazione del contratto medesimo, ove questo sia stato stipulato in forma scritta e quindi assoggettato al relativo obbligo tributario.

Si invitano pertanto le Regioni e le Province autonome in indirizzo a voler provvedere all'opportuna attività informativa nei confronti degli uffici interessati.

Il Direttore dell'Area centrale
Dr. A. Tarascio